

10  
N. 96 / 14 REG.PROV.CAU.  
N. 00099/2014 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA**  
**REGIONE SICILIANA**

**in sede giurisdizionale**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 99/ 2014 R.G., proposto da:

LA CASCINA GLOBAL SERVICE s.r.l. in proprio e n. q.,  
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Caldarera, con domicilio eletto  
presso Laura Castiglione in Palermo, via Sammartino n. 2;

*contro*

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  
UNIVERSITA' DI CATANIA, rappresentato e difeso per legge  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via  
A. De Gasperi, n. 81;

*nei confronti di*

PELLEGRINI S.p.A. in proprio e n.q., rappresentato e difeso dagli  
avv. Michele Ali', Guido Greco, con domicilio eletto presso  
Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova n.



PROTOCOLLO: 000001803/1 DEL 11/03/2014 - 11:16 ERSU CATANIA

76; COSTRUZIONI EDIL PONTI Soc.Coop.;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA – CATANIA (Sez. III)  
n. 00019/2014, resa tra le parti, concernente appalto - servizio di  
ristorazione per studenti e dipendenti dell'Università -  
Aggiudicazione definitiva

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Regionale Per il  
Diritto Allo Studio Universitario di Catania e di Pellegrini S.p.A. in p.  
e n.q.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo  
Regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte  
ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 febbraio 2014 il  
Cons. Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati M. Caldarera,  
avv. di Stato La Spina, G. Greco e M. Ali;

Ritenuto che, rispetto a quanto assentito da questo Consiglio di  
Giustizia Amministrativo con ordinanza n. 827/2013, non si  
riscontra il sopravvenire di elementi di novità tali da giustificare la  
richiesta misura cautelare .

Gli svolgimenti procedurali e processuali della controversia giustificano la compensazione delle spese tra le parti,

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

respinge l'appello e compensa tra le parti le spese del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente FF

Silvia La Guardia, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore

Alessandro Corbino, Consigliere



L'ESTENSORE,

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 28 FEB. 2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana  
Sezione Giurisdizionale

Per copia conforme all'originale che si trasmette al  
ERSU CATANIA  
a norma dell'art. 87 del Regolamento di procedura  
17 agosto 1907 n. 642.

Palermo, 3/3/14

IL DIRETTORE  
DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE



CONSIGLIO  
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
PER LA REGIONE SICILIANA  
IN SEDE GIURISDIZIONALE  
SEGRETERIA

N. 99/14

OGGETTO

Trasmissione <sup>prov.</sup> della decisione

N. 99/14

On.

ERSU

CATANIA

PAES

Mod. 1006

DIR  
LO BIANCO  
RUP

Palermo, 3/3/14

A norma dell'art. 87 del Regolamento di  
procedura del Consiglio di Stato, il sottoscrit-  
to si prega di trasmettere a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ copia della decisione pronunciata sul ricorso

La Cascina flosal de vice

S.R.L.

e/

Ente Reg. e il Diritto  
allo Studio Universitario di  
Catania

con preghiera di accusarne ricevuta.

Il Direttore di Segreteria